

Disciplina per la concessione delle terre pubbliche anno 2016
--

Art. 1

- 1) La presente disposizione disciplina la concessione dei terreni, facenti parte del patrimonio del comune di Seulo, alla generalità degli abitanti del comune.
- 2) Non trattasi di uso gratuito ma esso è subordinato al pagamento di un corrispettivo canone.

Art. 2

- 1) Per godere di concessione di terreni comunali occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A)** essere residenti nel Comune di Seulo;
- B)** essere maggiorenni;
- C)** essere titolare di partita iva;
- D)** essere iscritto all'INPS
- E)** non essere titolari di pensione di vecchiaia o anzianità
- F)** appartenere ad una o più delle seguenti categorie:
 1. coltivatore diretto;
 2. imprenditore agricolo professionale (IAP);
 3. titolare di azienda agricola

- 2) E' possibile derogare dal presente articolo, unicamente per i soggetti appartenenti alla categoria delle estreme povertà, per terreni da adibire a vigna e/o frutteto e/o orto al fine di garantire produzioni alimentari per il sostentamento familiare e/o integrazioni di redditi bassi; tale possibilità dovrà essere sottoposta all'approvazione del Servizio sociale comunale e previa presentazione di progetto, con disponibilità non superiori ad 1 ha per singola richiesta.

Art. 3 Soppresso

Art. 4

L'Amministrazione Comunale provvede all'assegnazione dei terreni, fino ad un massimo di 25 (venticinque) ettari netti per richiedente, salvo assegnazioni aggiuntive in base ai criteri contenuti nel successivo art. 4 bis, determinando per ciascun concessionario la superficie spettante sulla base di accertamenti d'ufficio, tenuto conto delle superfici catastali delle singole particelle comunali, delle tare, e con riferimento ai seguenti criteri:

- A)** certificazione ISEE del nucleo familiare del dichiarante;
- B)** età anagrafica del dichiarante;
- C)** composizione del nucleo familiare del dichiarante;
- D)** regolarizzazione della proprietà o del possesso di terreni;
- E)** anzianità di iscrizione aziendale dell'impresa del dichiarante;
- F)** consistenza bestiame aziendale del dichiarante;
- G)** incremento occupazionale, inteso come assunzione di persone diverse dal richiedente;
- H)** registri di carico e scarico di bestiame;

Fino ad esaurimento delle superfici assegnabili, la concessione dei terreni sarà effettuata nel rispetto della graduatoria che sarà redatta sulla base delle seguenti condizioni:

tabella dei criteri e dei punteggi

CONDIZIONE	PUNTI
Anzianità di iscrizione aziendale dell'impresa superiore a 10 anni	10
Anzianità di iscrizione aziendale dell'impresa compresa tra 6 e 10 anni	3
Anzianità di iscrizione aziendale dell'impresa inferiore a 6 anni	Zero
Incremento occupazionale (5 punti per ciascun occupato)	Max 20
Per richieste pari o inferiori ad un ettaro di superficie (estreme povertà)	40
ISEE da 0 a 7.000 euro	10
ISEE da 7.001 a 10.000 euro	8
ISEE da 10.001 a 15.000 euro	6
ISEE da 15.001 e 25.000 euro	4
ISEE da 25.001 a 30.000 euro	1
ISEE oltre 30.000 euro	Zero
Età del richiedente compresa tra i 18 ai 40 anni	10
Età del richiedente compresa tra i 41 ai 55 anni	8
Età del richiedente compresa tra i 56 ai 65 anni	6
Età superiore ai 65 anni	Zero
Nucleo familiare composto da 4 o più componenti	6
Nucleo familiare composto da 3 componenti	3
Nucleo familiare composto da 2 componenti	2
Nucleo familiare composto da un solo componente	Zero

Art. 4 bis

1) Nelle more di una revisione organica e completa del presente regolamento, si stabilisce per la sola annualità 2016 che l'assegnazione delle terre comunali per pascolo segua i seguenti criteri;

- a) sono validi i requisiti di accesso alla concessione di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- b) è sospesa la deroga per la concessione di terre ad uso agricolo di cui al punto 2 dell'art. 2 del presente regolamento;
- c) sono da ritenersi sospesi, per il solo anno 2016, i criteri e i punteggi per la formazione della graduatoria di assegnazione in concessione pascolo delle terre comunali, di cui al precedente art. 4;
- d) qualora, per sopraggiunte opportunità, l'amministrazione possa attribuire in concessione al solo uso pascolo, le terre attualmente nella disponibilità dell'Ente Foreste della Sardegna, previo accordo con lo stesso ente, potranno essere attribuiti fino a 15 ettari aggiuntivi alle aziende già beneficiarie per l'anno 2016, sulla base di apposita direttiva da parte della giunta comunale;

2) Il Responsabile del procedimento individuato nelle forme di legge, per la gestione delle assegnazioni in concessione annuale delle terre comunali per pascolo, annualmente individuate con apposita deliberazione della Giunta comunale, previa pubblicazione di

apposito avviso pubblico predisposto in coerenza con il presente regolamento, *provvederà all'assegnazione applicando i seguenti criteri:*¹

- **alle aziende già beneficiarie nell'anno 2015** con assegnazione di superficie superiore a 25 ettari netti, viene confermata l'assegnazione delle medesime superfici catastali dell'anno 2015;
- **alle aziende già beneficiarie nell'anno 2015**, con assegnazione di superficie inferiore a 25 ettari netti, si riconosce un'assegnazione sino a 25 ettari netti, sulla base della richiesta formulata nella domanda di concessione per l'anno 2016;
- **Alle altre aziende** si assegna una superficie sino ad un massimale di 25 ettari netti;²

3) Compatibilmente con l'entità delle superfici nette spettanti e disponibili, alla stessa azienda saranno assegnati di anno in anno, i medesimi riferimenti catastali, anche con riferimento ai subentri per cessione d'azienda e all'esercizio del diritto di prelazione nei casi stabiliti dalla presente disciplina.

Art. 5

Ai fini della determinazione dell'entità delle superfici concesse per destinazione d'uso pascolativo, si tiene conto degli UBA (Unità Bovini Adulti).

La conversione in UBA del numero di animali presenti in azienda del richiedente, è effettuata mediante la seguente tabella:

Bovini adulti di età superiore ai 2 anni	1,00 UBA
Bovini di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni	0,60 UBA
Equini di età superiore ai 6 mesi	1,00 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA

Art. 6

Le richieste di concessioni devono essere presentate entro 15³ giorni dalla data di pubblicazione del bando che sarà pubblicato entro il mese di febbraio di ciascun anno. -La concessione sarà di durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Le concessioni per destinazione d'uso pascolativo sono da intendersi in forma di pascolo indiviso. Non sono consentiti frazionamenti o divisioni fisiche dei lotti concessi; è esclusa, pertanto, la facoltà di utilizzo in forma esclusiva, dal singolo concessionario, delle aree ricadenti nei fogli e mappali assegnati.

Non è consentito alcun intervento, ancorché migliorativo, che non sia esplicitamente autorizzato dall'amministrazione comunale.

¹ Da ..."provvederà" a ..."criteri", sostituita con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19.04.2016.

² Criteri aggiunti con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19.04.2016, in sostituzione delle precedenti fasi 1, 2 e 3.

³ Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.03.2016.

Art. 7

Fino al raggiungimento del massimale assegnabile, il canone di concessione è così definito:

DESCRIZIONE	CANONE
Richiedente generico	3 € / ettaro

I proventi dalle concessioni saranno prioritariamente destinati alla formazione di consorzi di produzione di formaggi, vini e prosciutti, tipici e di eccellenza, oppure destinabili alla progettazione e incentivazione delle produzioni agricole e dell'allevamento.

Per poter procedere alla formalizzazione della concessione, si dovrà ottemperare nei modi e termini a quanto di seguito specificato. A decorrere dalla data di notifica dell'entità delle superfici spettanti e dell'importo del relativo canone, il richiedente avrà 10 giorni di tempo per corrispondere il pagamento ed esibire la ricevuta, pena la decadenza del diritto alla concessione.

Il canone di concessione viene aggiornato e rivisto con cadenza triennale.

Art. 8

Il concessionario deve lasciare liberi i terreni nel caso in cui il Comune dovesse intervenire con programmi propri di trasformazione fondiaria, agricola o di altra natura. In tal caso il concessionario potrà continuare a fruire della concessione compatibilmente con la realizzazione e conduzione dell'intervento comunale.

Tale compatibilità sarà valutata insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale informerà l'interessato in tempo utile.

E' fatto obbligo al concessionario, per tutta la durata dell'assegnazione, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nella Ordinanza Regionale Antincendi emanata annualmente ed in tutte le norme vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria.

Art. 9

Le richieste di concessione dei terreni comunali devono essere presentate al Protocollo del Comune di Seulo, in carta semplice sugli appositi moduli e nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale e pubblicizzati mediante avvisi e/o bandi.

Art. 10

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste da altre norme, oltre al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 12 del 14 marzo 1994, sono puniti con la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 30987, i concessionari che:

- A) Danneggiano la viabilità rurale;
- B) Inquinano, intasano o modificano il letto naturale di corsi d'acqua;
- C) Inquinano i pozzi;
- D) Rimuovono cippi di confine, alberi o picchetti;
- E) Danneggiano colposamente con il fuoco o erbicidi i terreni comunali;

- F)** Coltivano senza autorizzazione o concessione o comunque utilizzano terreni comunali;
- G)** Interrompono o intralciano la libera circolazione stradale tramite ostacoli di varia natura o reti metalliche, ivi incluso l'alimentazione del bestiame lungo le strade;
- H)** immettano bestiame senza aver presentato domanda;
- I)** immettano bestiame altrui;
- J)** estirpino la macchia;
- K)** non comunichino, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali incrementi del gregge (o mandria) immesso nel pascolo;
- L)** fatte salve le disposizioni ASL in materia, non è consentito il pascolo brado dei suini nel periodo che intercorre tra il 21 Giugno ed il 21 Settembre.

Nel caso di recidiva, oltre a quanto previsto dal successivo art. 11, sarà comminata la sanzione massima.

Art. 11

Decadono dalla concessione e non possono fruirne nei prossimi 5 anni coloro che:

- A)** Abbiano ottenuto la concessione sulla base di false dichiarazioni;
- B)** Sub concedono i terreni o usufruiscono di subconcessioni;
- C)** Siano recidivi in violazioni del precedente Art. 10), lettere da A) a F);
- D)** Si rendano responsabili delle violazioni previste al precedente art. 10, lettere da G) a L);
- E)** In considerazione delle tare dei terreni, iscrivano nel proprio fascicolo aziendale estensioni di superficie che abbiano una corrispondenza superiore a quelle nette concesse dal comune di Seulo.

Decadono dalla concessione coloro che, richiedendo a vario titolo di essere inseriti nei cantieri occupazionali del comune di Seulo, siano assunti nel comune medesimo, ancorché con contratti a tempo parziale e/o determinato, ovvero instaurino con il comune un qualsivoglia rapporto di lavoro parasubordinato, autonomo o autonomo occasionale. La decadenza della concessione, opera altresì, nei confronti del concessionario i cui dipendenti instaurino con il comune una delle tipologie di rapporto sopra menzionate, ovvero richieda semplicemente di essere inserito nelle liste dei cantieri occupazionali. Non possono richiedere concessione e comunque decadono dal diritto eventualmente già concesso coloro che esercitano l'azione amministrativa comunale con riferimento specifico al Sindaco e ai componenti la giunta, sono esclusi i consiglieri comunali.

Art. 12

Per destinazione d'uso pascolativo, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà denunciare il numero dei capi da immettere nel pascolo (consistenza bestiame), mediante apposita certificazione rilasciata dal competente servizio veterinario della ASL, *aggiornata al 31 dicembre dell'anno che precede la concessione*⁴.

⁴ Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.03.2016

Art. 13

E' vietata la permuta dei lotti tra concessionari senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ipotesi di alienazione totale del bestiame, il Comune non procederà alla restituzione del canone e le relative aree concesse non possono essere oggetto di trasmissione a terzi.

Art. 15

Il beneficio del pascolo non potrà essere ceduto a terzi, pena la revoca della concessione.

Art. 15

Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo, per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per prevenire fattori di diffusione di malattie, saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno immediatamente portati a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'Albo del Comune per 15 gg. consecutivi.

Art. 16

Quando non fosse possibile identificare il proprietario del bestiame sciolto al pascolo nei terreni comuni, il bestiame stesso sarà sequestrato e qualora il proprietario non si presenti per il suo ritiro verrà venduto ad asta pubblica ad unico incanto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile per le cose smarrite.

Art. 17

In caso di malattie od epidemie, previo parere del servizio veterinario della ASL, il bestiame verrà isolato in zone da stabilirsi con atto sindacale con l'osservanza di tutte le disposizioni in materia.

Art. 18

In costanza di concessione annuale di terre comunali, è riconosciuto Il diritto di prelazione, sino al termine della scadenza annuale della medesima, nei seguenti casi:

1. cessione d'azienda;
2. decesso del concessionario;
3. collocamento in quiescenza con pensione di anzianità o vecchiaia.

Nei casi di cui sopra, il diritto è esercitabile esclusivamente da soggetti legati da un rapporto di parentela con il concessionario fino al 3° (terzo grado).

Il diritto, deve essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento, mediante la presentazione di formale comunicazione, al protocollo dell'ente.

Il mancato esercizio del diritto di prelazione, comporta la decadenza della concessione.

Art. 19

Con decorrenza dalle concessioni per l'anno 2017⁵ e successive, ai concessionari di terre pubbliche si applicherà un canone pari a € 60/UBA per tutti gli UBA detenuti in sovrappiù a 40.

Ai fini della determinazione dell'entità delle superfici concesse per destinazione d'uso diverso da quello pascolativo, l'entità massima delle superfici concesse si determina in deroga alla presente disciplina.

In caso di rinuncia alla concessione o del mancato rispetto del disposto di cui all'art. 5, entro 30 giorni dal termine entro il quale i beneficiari avrebbero dovuto presentare al competente ufficio la ricevuta di pagamento del canone, si provvede con apposito atto all'aggiornamento della graduatoria ed ai connessi adempimenti. Il termine, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, decorre dalla data dell'ultima notifica di cui all'art. 5.

Art. 20

La decadenza della concessione avviene anche per il collocamento in pensione _del concessionario di terre comunali, salvo i diritti parentali di cui al precedente art. 18; a meno che unitamente alla cessazione dell'azienda per collocamento in pensione del titolare, cessa anche qualunque diritto sulle strutture edificate nelle terre pubbliche, salvo non venga richiesta bonifica e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, esse tornano nella piena proprietà e diritto del comune e assegnabili eventualmente ad altri aventi titolo;

Art. 21

I terreni appartenenti alla cosiddetta "comunella" dei quali alcuni iscritti in catasto come Unione Pastori Seulo e/o lasciati liberi in quanto oggetto di permuta con altri terreni appartenenti al comune di Seulo, seppure iscritti ad altre ditte catastali, saranno oggetto di elencazione e acquisiti al patrimonio del comune di Seulo. Avverso tale acquisizione i privati che riterranno lesi i propri diritti di proprietà potranno proporre ricorso nelle forme previste dalla legge. Tali terreni appena sia stata valutata la disponibilità mediante ricognizione dell'ufficio tecnico saranno trattati come patrimonio comunale e assoggettati al presente regolamento.

Parimenti sarà effettuata una attività di ricognizione dei terreni in concessione all'Ente Foreste della Sardegna, tali superfici, qualora non assoggettati ad iscrizione nel fascicolo aziendale dello stesso Ente, previo accordo preliminare, saranno assegnati con le stesse modalità del presente regolamento.

Art. 22

Nelle more della revisione del presente regolamento e della ricognizione con strumenti geografici territoriali (GIS), valutate inoltre le difficoltà in merito al censimento delle superfici catastali anche con riferimento alle permuta non ancora regolarizzate e altre situazioni di incertezza, è possibile che nell'ambito del procedimento di assegnazione si commettano valutazioni imprecise di varia natura. Pertanto è posto a carico del concessionario, l'onere di evidenziare eventuali imprecisioni, entro e non oltre i 10 giorni successivi alla comunicazione di assegnazione e proporre un eventuale revisione delle

⁵ Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.03.2016

superfici comunicate, mediante apposita istanza indirizzata al responsabile del procedimento; le eventuali revisioni dovranno rispettare i dettami dell'art. 4 bis, salvo rinunce di singoli concessionari utili a sanare le imprecisioni. Il termine di cui sopra, coincide con il termine per la presentazione delle ricevute di pagamento del canone dovuto.

In difetto di istanza di revisione, si provvede all'assegnazione definitiva.

In nessun caso saranno ammesse richieste di risarcimento.

Art. 23

Nelle more del censimento completo delle strutture del pastoralismo, (ovili, ricoveri, ripari, recinzioni, ecc.), edificate in varie epoche, nei terreni di proprietà comunale, da concedere in comodato d'uso alle aziende agricole, stante il valore identitario dell'attività pastorale, e delle strutture citate, con deliberazione della Giunta comunale, è possibile concedere le stesse, per la durata di un anno rinnovabile, anche a soggetti momentaneamente non titolari di aziende agricole, a condizione che gli interessati si impegnino formalmente a:

1. garantirne la custodia, la manutenzione e la destinazione d'uso originaria;
2. regolarizzare la propria posizione, entro lo stesso anno di concessione, secondo i criteri richiesti dall'articolo 2 della presente disciplina.

Disciplina per la concessione delle terre pubbliche anno 2016

ALLEGATO ESPLICATIVO

Per “anzianità aziendale” dell’impresa occorre riferirsi alla data della prima iscrizione alla camera di commercio, ancorché vi sia stata successiva variazione nella titolarità e/o nella forma organizzativa della medesima.

Ai fini della presente disposizione, il nucleo familiare da prendere in considerazione è da intendersi composto da:

- il Richiedente*
- il Coniuge anche non convivente (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato) inteso, altresì, quale il/la convivente, ancorché non vi sia matrimonio ma si instauri un rapporto di “coppia di fatto”, che si evinca da elementi oggettivi quali, per esempio, la residenza anagrafica nella medesima unità immobiliare.*
- i Figli conviventi (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, anche nati da precedenti rapporti affidati a norma di legge);*

Per “Ettari Netti” si intende la Superficie Agricola Utile (SAU), ovvero la superficie totale dell’unità fondiaria agricola, quale risulta dalla documentazione catastale e dalla documentazione relativa a contratti d’affitto o altri titoli di godimento, depurata dalle tare improduttive.

Qualora la richiesta di concessione di terre sia avanzata da società, ai fini della valutazione del punteggio, si prenderà in considerazione, in ordine:

- a. la posizione del socio che detiene la quota maggioritaria della medesima, ovvero, in caso di parità di quote societarie possedute,*
- b. la posizione del rappresentante legale*
- c. la posizione del semplice socio formalmente delegato*

I requisiti per la partecipazione al bando e le condizioni prese in considerazione per l’attribuzione del relativo punteggio, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno che precede la concessione. Il reddito da prendere in considerazione è quello relativo al penultimo anno precedente la concessione.

L’incremento occupazionale dovrà essere dimostrato dal richiedente con l’esibizione del contratto di lavoro delle persone assunte, che copra lo stesso arco temporale per cui si richiede la concessione delle terre.

Nel caso in cui nella domanda siano omesse dichiarazioni o attestazioni utili ai fini dell’attribuzione del punteggio, si provvederà ad attribuire il punteggio minimo previsto per ciascuna delle singole condizioni.

A parità di punteggio in graduatoria, ha precedenza il richiedente più giovane di età.